ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 20 (Accordo)

Notifica

Il Segretario generale notifica alle Parti Contraenti quanto segue:

a) ogni firma dell'Accordo;

b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;

c) l'entrata in vigore del presente Accordo;

d) l'approvazione, accettazione ed entrata in vigore di qualsiasi emendamento al presente Accordo o ai suoi allegati;

e) ogni denuncia del presente Accordo;

f) la decisione di porre fine al presente Accordo;

g) ogni decisione presa dal Consiglio in virtu' delle disposizioni contenute nel presente Accordo e la data di entrata in vigore di tale decisione;

h) ogni accordo concluso in virtu' delle disposizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo 2).

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-20-notifica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it